
**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A
CERVIDI E BOVIDI NEI DISTRETTI PROVINCIALI
(aggiornamento aprile 2024)**

La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi nel territorio dei due ATC di Pisa si svolge nel rispetto del Regolamento Regionale (attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), approvato con D.P.G.R. 3 novembre 2022 n. 36/R nonché del presente Disciplinare, adottato dai Comitati di Gestione dei due ATC in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 76 del Regolamento Regionale.

PARTE I: adempimenti dell'ATC

Art. 1 Distretti di caccia di selezione

1. Ai fini della gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi, l'ATC suddivide le aree vocate individuate dalla Regione per le suddette specie in Distretti di caccia di selezione.
2. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti, ciascun Distretto è costituito da un'area delimitata da confini naturali o artificiali con omogenee caratteristiche ambientali, tali da consentire, per quanto possibile, la gestione di porzioni di popolazioni omogenee.
3. Per accedere al Distretto il cacciatore di selezione deve essere iscritto all'ATC in cui ricade il Distretto medesimo.

Art.2 Sottozone di caccia e Aree di Cogestione nei Distretti

1. Ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia che rappresentano le unità minime di territorio per l'organizzazione del prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo.
2. Le Aree di Cogestione (AdC) raggruppano da un minimo di tre fino ad un massimo di sei sottozone contigue, salvo casi particolari motivati approvati specificatamente.
3. Le AdC sono unità territoriali individuate ogni stagione venatoria in accordo fra il Tecnico dell'ATC e il Responsabile del Distretto, nelle quali è consentita la cogestione degli appostamenti di caccia e del piano di prelievo.
4. Ogni cacciatore assegnato alle Aree di Cogestione ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, all'interno della propria Area di Cogestione potrà scegliere di volta in volta tra le seguenti possibilità: propria sottozona, sottozona non assegnata purché con punti sparo e posti auto cartografati, sottozona assegnata ad altro cacciatore. In quest'ultimo caso l'utilizzo della sottozona potrà avvenire soltanto previo consenso del titolare della sottozona, o del Responsabile di Area che ne verifica la disponibilità.
5. Gli iscritti all'Area di Cogestione individuano tra di loro un Referente di Area, cui spetta il compito di coordinare le attività del gruppo e la responsabilità del piano di prelievo assegnato alle sottozone cogestite.
6. L'ATC provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia digitale riportante le sottozone su base della Carta Tecnica Regionale; tali cartografie sono inserite nel sistema di teleprenotazione a disposizione della Polizia Provinciale e pubblicate sul sito istituzionale dell'ATC.

Art.3 Censimenti

1. L'ATC organizza i censimenti nel territorio di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 66 del Regolamento Regionale, avvalendosi dei Responsabili dei Distretti e dei cacciatori iscritti.
2. L'accesso del cacciatore abilitato al Piano di Prelievo annuale nel Distretto è condizionato alla partecipazione ai censimenti per esso programmati dall'ATC.
3. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti nei Distretti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è regolamentata dalla PARTE III del presente Disciplinare.

Art.4 Piani di gestione e di prelievo

1. L'ATC elabora ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di Gestione Annuale di cui all'art.67 del Regolamento Regionale.
2. Il Piano entro il 30 aprile è trasmesso alla Regione per la relativa approvazione.

Art.5 Verifica e controllo dei capi abbattuti

1. La fase di verifica dei capi abbattuti prevede la determinazione del peso vuoto dell'animale (ovvero il peso del capriolo sventrato privo, cioè di fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma)
Tale dato deve essere trascritto a cura del cacciatore sulla scheda biometrica.
2. La lunghezza della mandibola e la stima dell'età sono attuati direttamente dai tecnici degli ATC.
3. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, con le modalità previste nella PARTE II del presente Disciplinare al fine di verificare la loro corrispondenza tra capo abbattuto e piano di prelievo assegnato.
4. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l'esame della mandibola. La mandibola intera di qualsiasi capo deve essere presentata in osso, accuratamente pulita ed asciutta. Nel caso emergano dubbi, anche per l'assegnazione della classe di appartenenza, in fase di primo controllo, dovrà essere fatta un'immediata segnalazione da parte del controllore al Responsabile del Distretto e/o al Tecnico faunistico e, se non risolto contestualmente, dovrà essere presentata la testa dei capi abbattuti, in pelle o in osso, accompagnata dall'orecchio al quale è stato apposto il contrassegno inamovibile. Le teste in osso devono essere presentate al controllo integre. Il cacciatore deve accompagnare i reperti al controllo con la Scheda Biometrica, sulla base del modello predisposto dall'ATC e scaricabile dal sito.
5. La fascetta di abbattimento corrispondente al capo abbattuto visionato al Punto di controllo, conservata assieme al trofeo, rappresenta il contrassegno di identificazione del reperto ai fini del suo trasporto, conservazione e detenzione.
6. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di Controllo avviene, salvo ragioni di forza maggiore verificate dall'ATC, al termine di ciascun periodo di caccia della specie a cui appartiene il capo abbattuto, esclusivamente nelle date stabilite dall'ATC.
7. Gli ATC possono autorizzare l'istituzione di Punti di Primo Controllo gestiti direttamente dai Distretti, nei quali i cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l'abbattimento.
8. I cacciatori che non presentano i reperti richiesti e la scheda biometrica nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento.

PARTE II: esercizio del prelievo

Art. 6 Tecniche di caccia

1. La caccia di selezione è effettuata all'aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata o a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per la durata del periodo annuale di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l'apposizione di picchetto o contrassegno numerato, anche nel caso non vi siano strutture fisse.
2. A ciascun Selettore, per la specie capriolo, è concessa la possibilità di usufruire, solamente con l'utilizzo del Sistema Gestionale informatizzato in uso presso gli ATC, dell'opzione "percorso di caccia" mediante la quale è consentito utilizzare indifferentemente uno degli appostamenti indicati sulla cartografia. Il cacciatore di selezione con la scelta del percorso dovrà utilizzare obbligatoriamente un solo punto auto di inizio e fine percorso e dovrà accedere a ciascun punto di appostamento con carabina scarica e in custodia.
3. Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30° giorno prima dell'inizio della caccia di selezione ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le postazioni da lui realizzate entro dieci giorni dal termine del calendario annuale della caccia di selezione.
4. Tali postazioni possono essere mantenute oltre i termini della caccia di selezione con il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.
5. Nelle ZRV le modalità di accesso dei cacciatori, al fine della necessaria tutela e salvaguardia della selvaggina stanziale e per assicurare la compatibilità con le operazioni gestionali, devono essere concordate con il Presidente del Comitato di Gestione della zona e con lo stesso devono essere individuati i punti sparo e i posti auto. All'interno della ZRV non è consentita la modalità "percorso di caccia".
6. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente le armi e gli strumenti ottici previsti dalle disposizioni legislative e normative nazionali e regionali.
7. Fatta eccezione per quanto consentito ai conduttori di cani da traccia e dalle norme legislative e regolamentari per il recupero degli ungulati feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate l'arma deve essere mantenuta scarica ed inserita in custodia o, in alternativa, smontata.

Art. 7 Esercizio della Caccia di selezione nei Distretti

1. Ogni cacciatore iscritto ai Distretti può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall'ATC.
2. L'accesso al sistema di teleprenotazione è considerato a tutti gli effetti quale autorizzazione rilasciata al cacciatore per lo svolgimento della caccia di selezione nel distretto di competenza. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
3. Il cacciatore, prima di iniziare la caccia, è tenuto ad effettuare la comunicazione dell'uscita di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dall'ATC; qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, in ogni caso prima dell'orario indicato di inizio della caccia, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico. In caso di malfunzionamento del sistema di teleprenotazione deve essere compilato il modulo sostitutivo, pubblicato sul sito dell'ATC, che ogni cacciatore deve stampare e completare con i propri dati e tenere a disposizione per eventuali controlli; copia dello stesso dovrà essere trasmesso prima possibile a mezzo fax o mail all'ATC per la verifica di eventuali anomalie del sistema e consentire l'immediato aggiornamento sul sistema dei dati del cacciatore e degli eventuali abbattimenti.
4. Al termine dell'uscita di caccia, il cacciatore è tenuto a effettuare la chiusura dell'uscita con le conseguenti comunicazioni richieste dal sistema.

-
5. In caso di danneggiamento durante il trasporto dell'animale o di smarrimento del contrassegno numerato inamovibile, il cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, all'ATC entro le successive 24 ore. In caso di ripetuto smarrimento di contrassegni numerati inamovibili, l'ATC ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e applicare le penalità previste dal presente Disciplinare.
 6. Al termine della stagione il Responsabile del Distretto è tenuto a verificare o ritirare i contrassegni numerati inamovibili non utilizzati dai singoli cacciatori.
 7. L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio regionale, quando dovuta, deve avvenire soltanto al momento dell'inizio dell'esercizio di caccia.

Art. 8 Obblighi per l'attività di Prelievo nei Distretti

1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve applicare immediatamente all'orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall'ATC.
2. L'abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto o al Responsabile delle sottozone cogestite.
3. Il capo abbattuto deve essere fatto visionare dopo l'abbattimento, senza ritardo e senza alterazioni del suo stato (escluso l'eventuale possibile eviscerazione), presso il Centro di Controllo del Distretto se istituito o, in assenza, ma comunque prima di allontanarsi dal distretto, al Responsabile del Distretto, ad uno dei Vice-Responsabili o ad altri cacciatori autorizzati dall'ATC, che appongono sulla scheda biometrica la propria firma ed eventuali note sulla conformità del capo abbattuto. Nel caso emergano dubbi sul corretto abbattimento dovrà essere fatta un'immediata segnalazione da parte del controllore al Responsabile del Distretto e/o al Tecnico faunistico. I controllori devono aver partecipato ad idonea formazione disposta dall'ATC.
4. In caso di ferimento o di colpo a vuoto, il cacciatore è tenuto a porre adeguato segno di riconoscimento nel punto di probabile impatto del proiettile sul terreno ed effettuare la relativa comunicazione in fase di chiusura dell'uscita. In caso di ferimento ed a discrezione dei responsabili di Distretto è richiesto il controllo dei luoghi da parte del nucleo provinciale dei Conduttori Cani da Traccia autorizzati.

Art. 9 Prestazioni d'opera nei Distretti

- 1) Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche prestazioni d'opera, con l'ATC ed il Distretto di appartenenza per assicurare:
 - un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio
 - un'efficace prevenzione dei danni
 - la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi
 - la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei, esercitazioni di tiro con carabine presso poligoni riconosciuti) inerenti alla gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc.
 - assistenza e/o accompagnamento ai cacciatori di selezione neoabilitati o ospiti anche se non abilitati.
- 2) Nel caso in cui l'ATC lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture presenti nel Distretto, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua.
- 3) Al fine di uniformare a livello territoriale le tipologie, i criteri di applicazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sono definite le seguenti prestazioni d'opera:

-
- Attività di Responsabili di Distretto.
 - Organizzazione dei censimenti.
 - Controllo capi.
 - Elaborazione, controllo e inserimento dati nel sistema di teleprenotazione.
- 4) Il Responsabile di Distretto assegna le prestazioni d'opera ai cacciatori in base alla loro competenza e disponibilità, tenuto conto dei criteri stabiliti in assemblea e attribuisce i punteggi entro i valori e nell'ambito delle prestazioni come definite nel successivo Art. 16.
- 5) L'ATC può definire annualmente ulteriori tipologie di prestazioni d'opera da attivare nei vari Distretti.

PARTE III: norme applicative

Art. 10 Iscrizione al Distretto di gestione

1. L'ATC, entro il 15 dicembre di ogni anno, sulla base di una specifica relazione tecnica sulla gestione faunistico venatoria delle specie in indirizzo e sentiti i Responsabili di Distretto, stabilisce il numero dei cacciatori da iscrivere al singolo Distretto per la specie capriolo, tenuto conto:
 - a) della superficie e delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto;
 - b) del numero delle sottozone istituite;
 - c) dei piani di prelievo delle specie gestite;
 - d) dei parametri di saturazione previsti dalla Regione Toscana;
 - e) l'iscrizione per specie diverse dal capriolo è ammessa per un numero massimo di cacciatori, per ogni specie, oltre a quelli iscritti al capriolo, pari al 20% del numero dei cacciatori iscritti al distretto nell'annata venatoria precedente;
 2. L'iscrizione ai Distretti degli ATC di Pisa è consentita solamente ai cacciatori iscritti al Registro Regionale dei cacciatori di selezione ed all'ATC competente per territorio. Il possesso dell'iscrizione deve aver luogo al momento della relativa domanda.
 3. Le domande di nuova iscrizione e le richieste di trasferimento o di conferma per i cacciatori iscritti non partecipanti al prelievo, devono pervenire all'ATC competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno.
 4. L'ATC, qualora le richieste superino i posti disponibili, redige per ciascun Distretto, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, la graduatoria ai fini dell'accesso alla gestione tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) riconferma dei partecipanti alla gestione del Distretto nella stagione venatoria precedente, salvo quanto previsto al successivo art. 11;
 - b) iscritti al distretto, ma non ammessi al prelievo per insufficienza dei posti disponibili;
 - c) iscrizione ad un solo distretto in provincia di Pisa;
 - d) residenza in un comune ricadente nel Distretto;
 - e) età superiore ai 70 anni, per chi intende avvicinarsi alla propria residenza anagrafica;
 - f) esperienza (ai fini del trasferimento) maturata in altri Distretti degli ATC di Pisa;
 - g) residenza nell'ATC;
 - h) residenza in provincia di Pisa;
- Nel caso di iscrizione per specie diverse dal capriolo si applicano i criteri previsti dal comma 4 lettere c, d, e, f, g, h.
5. I cacciatori in possesso di opzione di caccia ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994 hanno la priorità all'interno di ciascuna categoria di cui al comma precedente.
 6. In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità l'età anagrafica più alta.

7. Qualora il numero dei cacciatori iscritti sia superiore al numero di sottozone del distretto, i cacciatori in esubero, collocati nelle ultime posizioni della graduatoria di cui all'art. 16, non potranno avere sottozone assegnate.

8. I cacciatori di cui al comma precedente, non aventi accesso alla completa gestione sono tenuti, pena l'esclusione, ad effettuare i censimenti indicati dall'ATC per la stagione venatoria in corso.

9. I cacciatori di cui al punto 7, qualora autorizzati dall'ATC al prelievo in altro distretto, devono svolgere i censimenti in almeno uno dei due distretti e possono mantenere l'iscrizione in graduatoria al precedente distretto purché confermino annualmente la domanda di iscrizione.

10. I cacciatori abilitati al prelievo selettivo del Daino, Cervo e Muflone, salvo diversa richiesta si considerano iscritti al distretto dove cacciano il capriolo a partire dalla stagione venatoria successiva al superamento dell'esame di abilitazione. Tale disposizione non si applica a quei cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.

Art. 11 Perdita dell'iscrizione dal Distretto

1. Il cacciatore di selezione è cancellato dal Distretto, per i seguenti motivi:

a. non partecipazione per due anni consecutivi alle attività del Distretto, (censimenti nel numero previsto per accedere al prelievo della specie, numero minimo di uscite di caccia previste dal presente disciplinare), salvo gravi e documentati motivi di salute valutati dall'ATC;

b. mancata realizzazione dell'abbattimento di almeno un capriolo nelle ultime due stagioni venatorie nei distretti in cui sono presenti cacciatori in esubero e che abbiano un prelievo di almeno un capo a testa in entrambe le stagioni.

c. aver riportato sanzioni di sospensione dalla caccia di selezione per un periodo di un anno o superiore;

d. gravi motivi disciplinari.

e. i cacciatori di cui all'Art. 10 comma 4 lett. b perdono l'iscrizione al Distretto qualora non abbiano partecipato nei modi previsti dal presente Disciplinare alle attività di censimento per la stagione in corso.

2. Il cacciatore cancellato dal Distretto, qualora intenda di nuovo partecipare alla caccia di selezione, deve presentare nuovamente domanda di iscrizione ad un Distretto, nei termini stabiliti dal precedente articolo. Per le domande di iscrizione presentate in continuità temporale a quella relativa alla perdita del diritto di iscrizione, il cacciatore conserva il punteggio maturato negli anni precedenti.

Art. 12 Punteggio per l'iscrizione ad un ulteriore distretto o trasferimento

1. Ai cacciatori già iscritti ad un distretto di caccia di selezione in un ATC toscano, per la determinazione del punteggio base da utilizzare nell'ambito della redazione della graduatoria, nel caso di iscrizione ad un ulteriore distretto per la stessa specie, si considera il punteggio relativo al voto di abilitazione alla caccia di selezione (espresso in sessantesimi) diviso per dieci.

2. In caso di trasferimento tra Distretti della Provincia di Pisa il cacciatore conserva l'80 % del punteggio maturato.

Art. 13 Responsabili di Distretto

1. Per ciascun Distretto l'assemblea dei cacciatori di selezione, mediante votazione a maggioranza dei presenti in prima o seconda convocazione, espressa con voto palese o segreto deciso dall'assemblea, elegge un Responsabile e due Viceresponsabili. Altri due Viceresponsabili sono nominati dal Capo Distretto. Tutti i nominativi sono trasmessi all'ATC competente entro una

settimana; l'ATC, a meno che non ci sia un diniego motivato, provvede alla ratifica della nomina entro i successivi 15 giorni.

2. Il Responsabile e Viceresponsabili del Distretto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Responsabile e Viceresponsabili del Distretto decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal Distretto, provvedimenti disciplinari, mancata partecipazione alle attività di formazione obbligatoria disposta dall'ATC. In tal caso, quelli elettivi, vengono sostituiti dal primo dei non eletti.
4. Il Responsabile e Viceresponsabili collaborano con l'ATC alla gestione del Distretto e organizzano la partecipazione dei cacciatori di selezione. Il Responsabile del Distretto convoca e presiede l'Assemblea dei cacciatori iscritti. L'Assemblea può essere tenuta anche attraverso i nuovi sistemi telematici. Il Responsabile di Distretto è tenuto a provvedere periodicamente al monitoraggio e controllo delle prenotazioni di uscita e di chiusura sul sistema e a riferire all'ATC stesso nel caso fossero rilevate informazioni errate, relazionando comunque entro dieci giorni dal termine di ciascun periodo di caccia.
5. I Responsabili dei Distretti sono tenuti a partecipare agli incontri e attività di formazione e informazione indicate dall'ATC.

Art. 14 Organizzazione dei Distretti

1. Per la gestione della specie CAPRIOLO, ogni Distretto è suddiviso in sottozona di caccia; le sottozone costituiscono le unità minime in cui è effettuato il prelievo. A ciascuna sottozona, per la specie Capriolo, è assegnato un solo cacciatore. Per i distretti di cui all'art. 10 c. 7, con regolamentazione di cui al successivo art. 22, nelle sottozone dove non sono presenti punti sparo per la seconda specie e nei periodi di non sovrapposizione dei calendari, può essere prevista l'assegnazione di due cacciatori.
2. L'Assemblea del Distretto, all'inizio di ogni stagione venatoria, stabilisce i criteri e le modalità per il cambio di sottozona.
3. Per le specie DAINO, CERVO e MUFLONE i punti sparo sono individuati sul terreno dai Responsabili del Distretto. Tali appostamenti possono coincidere anche con i punti sparo utilizzati per il capriolo. Per ogni sottozona dove è stato abbattuto un esemplare delle specie citate nella stagione venatoria precedente deve essere previsto almeno un appostamento.
4. Le sottozone da utilizzare, il numero dei punti sparo, tale da consentire il prelievo della specie a tutti gli iscritti al Distretto e le modalità di utilizzo di questi appostamenti sono definite annualmente dall'Assemblea del Distretto.
5. La modalità di utilizzo degli appostamenti per la seconda specie da parte dei cacciatori assegnatari può essere variata dall'ATC, al fine di consentire una migliore gestione del piano di prelievo.
6. Dagli appostamenti della seconda specie è consentito l'abbattimento di tutte le specie diverse dal capriolo, mentre dai punti sparo capriolo della sottozona, l'assegnatario o l'eventuale fruitore, nel caso di sottozone cogestite, può sparare a tutte le specie consentite nel distretto e secondo i tempi del calendario venatorio.

Art. 15 Scelta delle sottozone e delle postazioni di caccia

1. Ogni cacciatore sceglie la propria sottozona di caccia in base alla sua posizione in graduatoria e automaticamente è iscritto all'Area di Cogestione che la include. In tale sottozona esercita l'attività in maniera prioritaria.
L'A.T.C. può consentire, anche a singoli distretti, con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti al distretto presenti alla votazione, l'assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); durante tale periodo i nuovi iscritti al distretto sceglieranno per primi le

zone rimaste libere. Il cacciatore già iscritto ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un'altra tra quelle libere.

2. All'interno della sottozona ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 4 (quattro) postazioni di caccia con i punti dove può essere lasciato il mezzo di spostamento utilizzato.

3. I cacciatori consegnano ai Responsabili dei Distretti almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, firmate e ben leggibili, una stampa di ciascuna sottozona loro assegnata con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia le postazioni di caccia da utilizzare con i relativi punti auto, nonché il nome e cognome, Distretto e numero di sottozona in stampatello leggibile. L'ubicazione delle postazioni di caccia e dei punti auto sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul terreno e il cacciatore assegnatario ne verifica il rispetto della normativa vigente. Il cacciatore assegnatario della stessa sottozona nell'annata venatoria precedente, nel caso di assenza di variazioni di punti sparo e/o punti auto non è tenuto a tale adempimento.

4. I Responsabili di Distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori e inseriscono i dati sul sistema informatico (posto auto, punto sparo, cacciatore assegnato alla sottozona). Tale inserimento obbligatorio sostituisce l'invio delle cartografie all'ATC di competenza. I Responsabili di Distretto inviano almeno tre giorni prima della data di inizio della caccia di selezione all'ATC di competenza l'elenco dei cacciatori che non hanno consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.

5. L'ATC, nel caso di mancato inserimento dei punti di abbattimento e di sosta del veicolo sul sistema, non attiva l'accesso al sistema di teleprenotazione delle uscite di caccia da parte del cacciatore e quindi non concede l'autorizzazione di cui all'Art. 7 comma 2.

6. Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata deve impiegare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Può realizzare, previo assenso del Responsabile del Distretto, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi.

7. Le variazioni di assegnazione della sottozona, delle postazioni di caccia e dei punti auto sono autorizzate dal Responsabile del Distretto. Le variazioni diventano operative e vincolanti dal momento del loro inserimento nel sistema informatico di teleprenotazione.

8. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 19 comma 1, nel caso di spostamenti di sottozona durante la stagione venatoria il cacciatore è tenuto ad informarsi sul numero di maschi adulti e giovani già prelevati nella stessa sottozona.

Art. 16 Formazione della graduatoria e aggiornamento annuale

1. La graduatoria dei cacciatori iscritti, per la specie capriolo, è redatta annualmente dal Responsabile del Distretto ed approvata dall'ATC.

2. Ciascun cacciatore di selezione è posizionato nella graduatoria del Distretto di appartenenza, sulla base del punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in sessantesimi) diviso per 10. La graduatoria è aggiornata annualmente, al termine delle operazioni di censimento, sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) punteggio per censimenti e prestazioni d'opera;
- b) punteggio relativo agli abbattimenti effettuati ed alle penalità attribuite;
- c) aggiornamenti dei punteggi relativi alle annate precedenti l'ultima, ciò considerando che, sono valutati nella formazione della graduatoria i punteggi pieni di cui alla lett. b) dell'annata venatoria precedente, delle prestazioni d'opera effettuate dopo la formazione della graduatoria dell'annata precedente e fino a quel momento e degli ultimi censimenti. I punteggi relativi alle annate venatorie precedenti l'ultima si considerano divisi per dieci.

3. Per la specie CAPRIOLO si assegnano 10 punti per giornata di censimento, con il massimo di 20 punti.

4. Punteggi per la valutazione degli abbattimenti:
- corretta esecuzione dell'abbattimento nel rispetto delle normative vigenti:
 - + 5 punti/capo fino al massimo di 10 punti; il numero di capi che danno diritto a punteggio non può essere superiore al numero minimo assegnato ai cacciatori;
 - + 5 punti per abbattimento sanitario certificato;
 - 10 punti per abbattimento di tre MA nella stessa sottozona, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 comma 4 lettera a;
 - mancata realizzazione degli abbattimenti per periodo di caccia, con un numero di uscite inferiore a quelle previste dall'Art. 21 del presente Disciplinare: - 1 punto per ogni mancata uscita; la penalizzazione non è assegnata se dovuta a cause di forza maggiore riconosciute dall'ATC.
 - rinuncia motivata per un solo periodo di caccia agli abbattimenti dopo l'assegnazione dei capi entro 30 giorni dall'inizio di ogni periodo di caccia: 0 punti;
 - errori d'abbattimento, oltre alla mancata assegnazione del punteggio si applicano le seguenti penalità:

CAPRIOLO

PERIODO ESTIVO						PERIODO INVERNALE							
		al posto di:						al posto di:					
		MA	MG	F	P			MA	MG	F	Pm	Pf	
Abbatti mento di:	MA	-	- 10	- 10	- 50	Abbatti mento di:	MA	-	- 10	- 20	- 20	- 20	
	MG	- 5	-	- 10	- 30		MG	- 10	-	- 20	- 10	- 20	
	F	- 20	- 20	-	- 20		F	- 10	- 10	-	- 10	0	
	P	- 30	- 20	- 2	-		Pm	- 10	- 2	- 10	-	-	
								Pf	- 10	- 10	0	-	-

Abbattimento di capriolo maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4 cm.)
al posto di femmina o piccolo: - 1 punto

DAINO - CERVO - MUFLONE

L'abbattimento di Maschi per Daino, Cervo e Muflone, non assegnati, comporta la non assegnazione di maschi per la stagione venatoria successiva oltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 c. 4 lettera a.

Per tutte le specie: in caso di errore di abbattimento dei maschi il trofeo sarà ritirato dall'ATC. In tal caso il trofeo deve essere consegnato all'ATC debitamente preparato in osso. La mancata consegna comporta l'esclusione dalla caccia di selezione per un anno.

- omissione di avvertimento dei Referenti delle Aree di Cogestione o Responsabile dei Distretto in caso di abbattimento o ferimento: - 10 punti

-
- f) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati accidentalmente) in fase di chiusura dell'uscita: - 1 punti
- g) errata raccolta o mancata consegna della mandibola e, se richiesti, dei campioni biologici o del cranio: -5 punti
- h) mancato controllo del capo come previsto dall'art. 8 co. 3 del presente Disciplinare: - 20 punti
- i) consegna della mandibola non perfettamente pulita e asciutta: da -1 a -3 punti
- j) mancata consegna o incompleta compilazione della scheda biometrica: da - 1 a - 5 punti
- k) contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): - 10 punti e sospensione prevista dal successivo Art. 23
- l) abbattimento in punto di appostamento o sottozona non consentita: - 5 punti
- m) mancato rispetto delle disposizioni dei Responsabili di Distretto: da - 2 a - 5 punti
- n) ritardo superiore a 30 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: - 1 punto per ciascuna infrazione
- o) errata compilazione della scheda di censimento: da -1 a -3 punti
- p) smarrimento reiterato dei contrassegni numerati inamovibili: da -2 a -6 punti.

5. Punteggi relativi alle prestazioni d'opera di cui all'Art. 9 del presente Disciplinare:

- a) attività di Responsabile di Distretto: + 4 punti ogni anno;
- b) attività di Viceresponsabile di Distretto: + 1 punto ogni anno;
- c) organizzazione dei censimenti +1 punto;
- d) controllo capi:
- + 1 punto fino a 10 capi
 - +2 punti oltre dieci capi;
- e) Inserimento, controllo e elaborazione dati nel sistema di teleprenotazione (punti di appostamento, posti auto, fascette, prenotazioni, ecc.) massimo + 2 punti. Tale punteggio può essere assegnato ad un massimo di due persone compreso il Responsabile del Distretto.
- f) partecipazione ad esercitazioni al tiro con carabina organizzata esclusivamente dal Distretto: + 1 punto.

I punti relativi alle prestazioni d'opera attribuiti in un'annata venatoria non possono superare il numero di sei, escludendo quanto previsto dalla lettera f).

6. In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda d'abbattimento) nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo, oltre all'attribuzione della penalità di cui al comma 4, il punteggio di abbattimento non viene assegnato.

7. Il competente ATC trasmette ai responsabili dei distretti, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 15 aprile le eventuali penalità di competenza dell'ATC;

8. I Responsabili dei Distretti compilano la nuova graduatoria e la trasmettono all'ATC entro il 15 maggio. L'ATC verifica la corretta redazione delle graduatorie entro i dieci giorni successivi.

Art. 17 Censimenti

1. Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria della specie deve effettuare ogni anno le giornate di censimento a vista e/o in battuta stabilite dall'ATC.
2. Annualmente l'ATC indica entro il 10 marzo le tipologie, le modalità e il calendario per l'effettuazione dei censimenti.
3. La partecipazione alla giornata di censimento attribuisce il punteggio di 10 punti purché sia svolto nel distretto di iscrizione al capriolo; le giornate di censimento svolte in altri distretti ricadenti

nello stesso ATC del distretto di iscrizione al capriolo danno diritto a 5 punti per giornata. Non è possibile recuperare i censimenti in ATC diversi da quello di iscrizione al capriolo.

4. La presenza ai censimenti è accertata dai Responsabili del Distretto tramite la firma apposta dai partecipanti, su apposito registro, sia all'inizio che al termine della giornata.
5. Durante le operazioni di censimento, i cacciatori sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dai tecnici incaricati dagli ATC e dai Responsabili del Distretto.
6. Gli organizzatori stabiliscono gli orari d'inizio e di fine delle diverse operazioni di censimento e gli stessi responsabili, in caso di condizioni meteorologiche avverse, possono decidere il rinvio della giornata di censimento ad una data di recupero. La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento.
7. I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito i Responsabili del Distretto o senza giustificato motivo (per es. malattia), non possono recuperare la giornata di censimento in altra giornata.
8. Il cacciatore impossibilitato a partecipare ad una giornata di censimento programmata, qualora il calendario dei censimenti lo renda possibile, è tenuto a recuperare la giornata di assenza in un altro distretto dell'ATC, previo avvertimento dei rispettivi Responsabili di distretto.
9. L'ATC può stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei Distretti e comunque individua una giornata di recupero, a rotazione annuale fra i vari distretti, obbligatoria per tutti i cacciatori a cui manca una giornata e utile esclusivamente al raggiungimento del numero di censimenti necessari per partecipare al prelievo, senza attribuzione di punteggi.

Art. 18 Piano di prelievo

1. L'ATC comunica al Responsabile del Distretto il piano di prelievo della stagione venatoria in corso (non appena approvato dalla Regione) e trasmette l'elenco dei cacciatori iscritti, per ciascuna specie gestita, per l'effettuazione del piano di prelievo tramite inserimento nel sistema informatico di teleprenotazione.
2. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati, dal Responsabile del Distretto, sentito il tecnico faunistico, prioritariamente alle Aree di Cogestione in funzione dei cacciatori assegnati a tale area e del numero delle sottozone comprese all'interno dell'area di cogestione, possibilmente nel rispetto della proporzionalità fra le classi della specie prevista nel piano di prelievo. I capi attribuiti all'Area di Cogestione sono a disposizione dei cacciatori del gruppo.
3. Le classi di sesso e di età previste nei Piani di Prelievo per le diverse specie sono quelle definite dalla Regione Toscana con proprio provvedimento.
4. Tutti i contrassegni (fascette) consegnati dal Responsabile del Distretto al Referente dell'Area di Cogestione sono attribuiti sul Sistema di Teleprenotazione al singolo cacciatore assegnatario della sottozona.
5. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, il Distretto può attuare, sino al raggiungimento del 80 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo "a scalare" e nell'ambito della propria autonomia gestionale, può decidere le modalità di attribuzione e di applicazione del piano a scalare fra le diverse Aree di Cogestione.
6. Ai fini del completamento del Piano di Prelievo i cacciatori iscritti all'Area di Cogestione hanno la possibilità di effettuare il prelievo della specie ed i capi a loro assegnati in tutte le sottozone dell'Area di Cogestione, previo il consenso dell'assegnatario della sottozona o del Referente dell'area che ne verifica la disponibilità, specificando la sottozona e i punti di appostamento in fase di comunicazione dell'uscita.

7. Gli eventuali cacciatori iscritti al Distretto, aventi diritto all'abbattimento, non assegnatari di sottozona cogestite, hanno diritto all'assegnazione, in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione, a un numero di capi non inferiore al numero minimo attribuito.

8. I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi. I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati alle Aree di Cogestione e ai cacciatori che avevano un numero minore di capi, tenendo conto anche del completamento del piano di prelievo.

9. Il Responsabile del Distretto è tenuto a trasmettere in tempo utile per eventuali controlli all'ATC l'assegnazione dei capi, possibilmente articolati per classi di età e sesso, alle Aree di Cogestione e ai singoli cacciatori ed i suoi eventuali aggiornamenti, nonché i regolamenti interni e le modalità organizzative dell'attività gestionale del Distretto.

Art. 19 Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona

1. Il numero massimo di capi abbattibili in ogni sottozona deve tenere conto del Piano di prelievo approvato dalla Regione e della programmazione del prelievo relativa alle Aree di Cogestione, in ogni caso in ciascuna sottozona, per quanto concerne il Capriolo, non possono essere abbattuti più di tre maschi tra adulti e giovani, con il limite di due maschi adulti.

2. Per le specie Daino, Muflone e Cervo il prelievo all'interno dei Distretti avviene in conformità alle norme emanate dalla Regione in fase di approvazione dei Piani di prelievo per le aree non vocate.

Art. 20 Prelievi di carattere sanitario

1. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari, indipendentemente dal capo che gli è stato assegnato, sono:

- i caprioli parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi)
- i soggetti (caprioli, daini cervi e mufloni) con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e antecedenti all'abbattimento, agli arti stessi
- i soggetti (caprioli, daini cervi e mufloni) feriti e non recuperati da altri cacciatori, che presentino evidenti ferite antecedenti alla data di abbattimento

2. L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- Tecnico dell'ATC;
- Responsabile del Distretto, comprovato dal tecnico.

Art. 21 Numero di uscite di caccia

1. Per ciascuna giornata non possono essere effettuate più di due uscite di caccia (mattino fino alle ore 12 e pomeriggio dopo le ore 12). La chiusura della prenotazione e riapertura su altro appostamento non costituisce ulteriore uscita, se effettuata in continuità ovvero con un intervallo orario non superiore a quindici (15) minuti fra chiusura e riapertura. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico.

2. Nel caso di non abbattimento nel periodo (estivo o invernale), in presenza di capriolo disponibile, dovranno essere effettuate un minimo 5 uscite nel periodo estivo e 7 nel periodo invernale.

Art. 22 Autonomia dei Distretti

1. L'ATC può autorizzare annualmente singoli Distretti, a seguito di richiesta discussa e approvata nell'Assemblea degli iscritti, a sperimentare forme di autonomia gestionale, purché rispondenti ai

principi del presente Disciplinare. L'atto autorizzativo dell'ATC ne definisce contenuti, limiti e modalità di esercizio.

2. Le forme di autonomia sono finalizzate principalmente a favorire il completamento del piano di prelievo e a consentire la partecipazione al prelievo da parte dei cacciatori non ammessi alla gestione; sono altresì rivolte alla gestione di Daino, Cervo e Muflone nel rispetto delle disposizioni regionali.

3. L'ATC, dietro richiesta motivata da parte del Responsabile del Distretto, può consentire all'interno del Distretto di ospitare in una sottozona, in deroga alle assegnazioni effettuate e con il consenso del titolare, un cacciatore di selezione assegnatario di altra sottozona, in particolar modo dove sussistano oggettive e temporanee difficoltà nell'esercizio del prelievo. La caccia di selezione in qualità di ospite consente l'utilizzo della medesima sottozona da parte di due cacciatori in contemporanea. Tale opportunità è possibile esclusivamente avvisando preventivamente il Referente di Area e se entrambi i cacciatori eseguono l'uscita di caccia da appostamento; dovranno comunque essere verificate e rispettate scrupolosamente le norme di sicurezza.

Art. 23 Provvedimenti disciplinari

1. L'ATC competente per territorio dispone, oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, la revoca dell'autorizzazione alla caccia di selezione, per un periodo comunque non inferiore a un anno, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni:

- a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli abbattimenti;
- b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione;
- c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza;
- d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo;
- e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione,
- f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all'Art. 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L. 157/92;
- g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto della caccia di selezione agli Ungulati.

2. L'ATC dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a un anno nei seguenti casi:

- a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici per ciascuna specie di cui al presente Disciplinare;
- b. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata;
- c. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
- d. contraffazione del capo abbattuto
- e. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di selezione assegnate;
- f. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza/ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per violazioni all'Art. 30 comma 1 lettera H della L. 157/92 e dell'Art. 58 comma 1 lettere D, E, F, G, della L. R. n° 3/94.

3. Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Tecnico dell'ATC, o della Polizia Provinciale, l'ATC può adottare i seguenti provvedimenti:

- a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 5 a 10 giornate;

-
- b. abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 10 giornate fino all'intera stagione venatoria;
 - c. abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 10 giornate fino all'intera stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta;
 - d. atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 10 giornate ad un'intera stagione venatoria.
4. L'ATC adotta la sospensione per un periodo da 5 giorni ad un'intera stagione di caccia di selezione per i seguenti casi:
- a. omessa presentazione del capo abbattuto al Punto di Controllo se istituito, o al controllo del Responsabile di Distretto, ai sensi dell'art. 8 c. 3;
 - b. simulazione di uscita di caccia;
 - c. grave e/o ripetuto errore tecnico di abbattimento
5. Per tutte le altre violazioni al presente Disciplinare o all'eventuale regolamentazione interna, anche su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, l'ATC può disporre la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo compreso tra le 3 giornate e un'intera stagione. Tale sospensione comporta la mancata attribuzione di punteggio, a qualsiasi titolo, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione.

Norma transitoria

Il presente disciplinare entra in vigore per tutte le variazioni in esso contenute dal 1 giugno 2024.